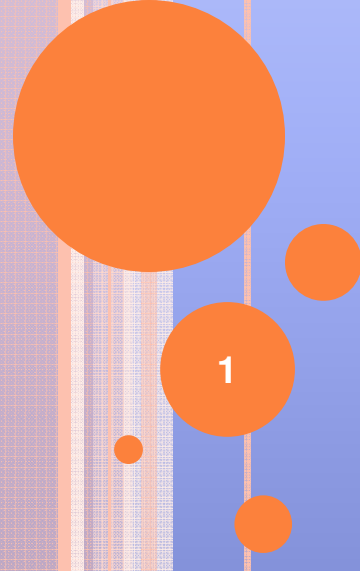




POTENZA

23 OTTOBRE 2012

Camera di Commercio di Potenza

I SEGNI DISTINTIVI IN AMBITO AGROALIMENTARE

INIZIATIVA REALIZZATA E FINANZIATA NELL'AMBITO DELLA
COLLABORAZIONE TRA L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
INTERNO (UAMI) E GLI UFFICI NAZIONALI PER LA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE

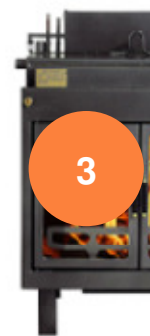
MARCHI E DISEGNI : DALLA REGISTRAZIONE ALLA TUTELA



*F.C. Internazionale
1908*



Le
bébé Coo®



LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'ESPRESSIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALE **COMPRENDE MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI, INDICAZIONI GEOGRAFICHE, DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DISEGNI E MODELLI, INVENZIONI, MODELLI DI UTILITÀ, TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI, INFORMAZIONI AZIENDALI RISERVATE E NUOVE VARIETÀ VEGETALI.**

I DIRITTI DI PRIVATIVA ASSOLVONO AD UNA FUNZIONE DI INCENTIVO DELLA CONCORRENZA, NON DI REPRESSIONE. IN QUEST'OTTICA LO SFRUTTAMENTO DEL DIRITTO VA INTESO QUALE FACOLTA' DI ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA E NON QUALE STRUMENTO DI REPRESSIONE DELL'UTILIZZAZIONE ILLECITA ALTRUI. CONSEGUENZA QUEST'ULTIMA SOLO EVENTUALE E RELATIVA ALLA PATOLOGIA DEI RAPPORTI CONCORRENZIALI.

Corrispondenza tra la Disciplina nazionale e comunitaria

MARCHI

-OGGETTO DI REGISTRAZIONE : v. artt. 7 c.p.i. e 4 r.m.c.

-NOVITÀ ED IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE : v. artt. 12 c.p.i. e 8 r.m.c.

- CAPACITÀ DISTINTIVA ED IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE : v. artt. 13 c.p.i. e 7 r.m.c.

-LICEITÀ : v. artt. 14 c.p.i. e 7 r.m.c.

-DIRITTI CONFERITI DAL MARCHIO : v. artt. 20 e 21 c.p.i. e 9 r.m.c.

-USO DEL MARCHIO : v. artt. 24 c.p.i. e 15 r.m.c.

- NULLITÀ DEL MARCHIO : v. artt. 25 c.p.i. e 52, 53 r.m.c.

-DECADENZA DEL MARCHIO : V. artt. 26 c.p.i. e 51 r.m.c.

DISEGNI – MODELLI

-OGGETTO DI REGISTRAZIONE : v. artt. 31 c.p.i. e 3 r.d.c.

-NOVITÀ : V. artt. 32 c.p.i. e 5 r.d.c.
-CARATTERE INDIVIDUALE : V. Artt. 33 c.p.i. e 6 r.d.c.

-DIVULGAZIONE : v. artt 34 c.p.i. e 7 r.d.c.

-DURATA DELLA PROTEZIONE : v. artt. 37 c.p.i. e 11 r.d.c.

- DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO : V. artt. 41 c.p.i. e 10-19 r.d.c.

BREVETTI

-OGGETTO DEL BREVETTO : v. artt. 45 c.p.i. e 52 conv. di Monaco

-NOVITÀ : V. art. 46 c.p.i. e 54 conv. Di Monaco

-DIVULGAZIONEJ: v. artt 47 c.p.i. e 55 cov. Di Monaco

-ATTIVITA' INVENTIVA : V. art. 48 c.p.i. e 56 conv. di Monaco

-INDUSTRIALITA' : v. art. 49 c.p.i. e 57 conv. Di Monaco

-EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE : v. artt. 53 c.p.i.

- DIRITTO DI BREVETTO : v. art. 66 c.p.i. e 64 conv di Monaco

-NULLITÀ DEL BREVETTO : v. artt. 76 c.p.i.

Giurisdizione e competenza in italia

ART. 120 C.P.I.

... “La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”.

DALLE sezioni specializzate ...

L'art. 1 del D.leg. 168/2003– che riproduce l'art. 16.1 a) della legge delega – istituiva le sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Le sezioni avevano quindi una competenza territoriale molto vasta, ultradistrettuale.

Ex art. 134 c.p.i, erano devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate :

“a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate.....

...b); c); d).....omissis...”

LE SEZIONI SPECIALIZZATE COME GIUDICE COMUNITARIO

L'art. 3 D.leg. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza in materia di marchi comunitari: le sezioni specializzate agiscono quindi, in qualità di giudice comunitario, abilitate a dispensare una tutela extra territoriale (cross-border) sulle privative comunitarie.

DALLE sezioni specializzate in italia ...

MILANO

TORINO

GENOVA

FIRENZE

NAPOLI

PALERMO



TRIESTE

VENEZIA

BOLOGNA

ROMA

BARI

CATANIA

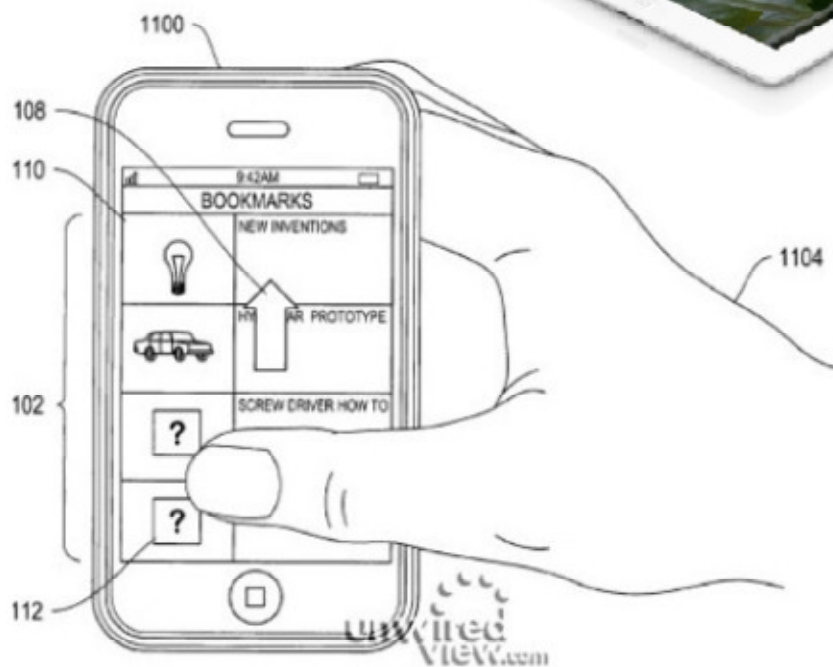
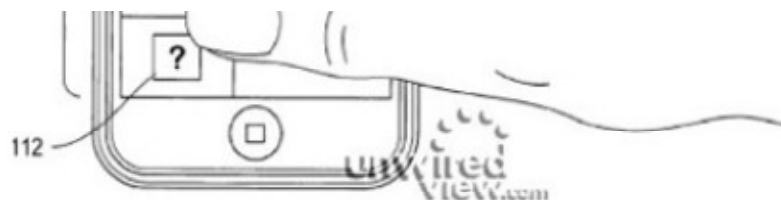
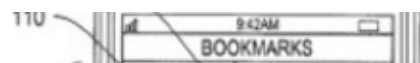
...AL “TRIBUNALE DELLE IMPRESE”

I Tribunali specializzati per le imprese sono stati istituiti dal D.L. “Liberalizzazioni (Decreto-legge n. 1 conv. con Legge n. 27/2012)



- Espansione della competenza funzionale allargata a **controversie in materia societaria** e di **appalti**
- Nuova disciplina **della competenza per territorio estesa ai tribunali di ciascun capoluogo di regione**
- Aumento delle spese di giustizia

le principali privative industriali



il marchio

Tradizionalmente è considerato il **principale** segno distintivo dell'impresa, insieme alla ditta ed all'insegna .



Art. 22 c.p.i.
“unitarietà dei segni distintivi”

Oggi assume tuttavia un **valore autonomo** rispetto all'attività d'impresa

La sua tutela può essere estesa dall'ambito nazionale a quello comunitario o internazionale

L' oggetto della registrazione per il marchio

Art. 7. C.P.I.

Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

1) FUNZIONE DISTINTIVA

Funzione tradizionale del marchio (e per lungo tempo la sola tutelata), è quella di rendere riconoscibili i beni e i servizi prodotti da un 'impresa', rispetto a quelli realizzati da imprese concorrenti, nonché quella di differenziare i prodotti specifici offerti da una stessa impresa



2) FUNZIONE D'ORIGINE

il marchio e' considerato quale indicatore di provenienza e origine dei prodotti e servizi contraddistinti



1910 - 1915



1915 - 1925



1925 - 1946



1946 - 1972



1972 - now

3) FUNZIONE DI GARANZIA E UNIFORMITA' DI QUALITA'



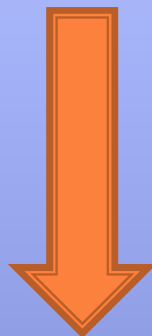
S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

COLLEGAMENTO TRA:

IMPRESA



MARCHIO



CONSUMATORE

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (in particolare v. *Direttiva 89/104 CEE del 1988*)

CONSE↓GUENZA:

AFFIEVOLIMENTO DEL LEGAME
TRA AZIENDA/IMPRESA E
MARCHIO

ULTERIORE INCIDENZA: DELOCALIZZAZIONE

NUOVA FUNZIONE DEL MARCHIO:

FUNZIONE EVOCATIVA

il segno acquisisce valore attrattivo e con esso il cd.
“selling power” perché riassume in sé uno « uno status o
un habitus », soddisfacendo così esigenze che non
corrispondono solo ad un bisogno materiale , ma anche
ad un bisogno psichico

IL MARCHIO HA VALORE AUTONOMO e “vende “ il
prodotto

Tutela ultra Merceologica del marchio di rinomanza





Dior

S.L.B. - Studio Legale Borphese 2012

Requisiti di validità del segno

- Originalità o capacità distintiva del marchio (art. 13 c.p.i.)
- Novità (art. 12 c.p.i.)
- Liceità (art. 14 c.p.i.)
- Non decettività (art. 24 c.p.i.)

Disegni modelli:
“Il Design è la soluzione di un
processo intellettuale
creativo.(Stefano Sandri)”

L' oggetto della registrazione per il DISEGNO/MODELLO

Art. 31. C.P.I.

*Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.*

*2. **Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale**, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.*

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

LA FUNZIONE DEI DISEGNI E DEI MODELLI: IL DESIGN CREATIVO

- 1) Aumentare la capacità attrattiva del prodotto
- 2) Conquistare fette di mercato
- 3) Rafforzare la posizione dell'impresa nel regime di concorrenza

Requisiti di validità del modello

- Novità (art. 3.2 c.p.i.)
- Carattere individuale (art. 33 c.p.i.)
- (Non) divulgazione (art. 34 c.p.i.)
- Assenza di funzioni tecniche (art. 36 c.p.i.)

- LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE - LEGGE 22 APRILE
1941, N. 633

PER LA TUTELA DEI DISEGNI PROTETTI DA DISEGNO
REGISTRATO È AMMESSO IL CUMULO CON LA
PROTEZIONE CONFERITA DALLA LEGGE SUL DIRITTO
D'AUTORE.

I SINGOLI STATI DETERMINANO LA ESTENSIONE
DELLA PROTEZIONE ED IL GRADO DI ORIGINALITÀ CHE
I DISEGNI/MODELLI DEVONO POSSEDERE.

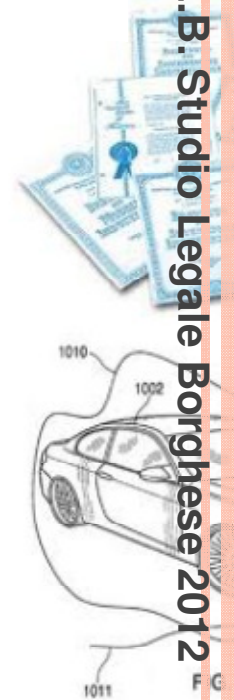
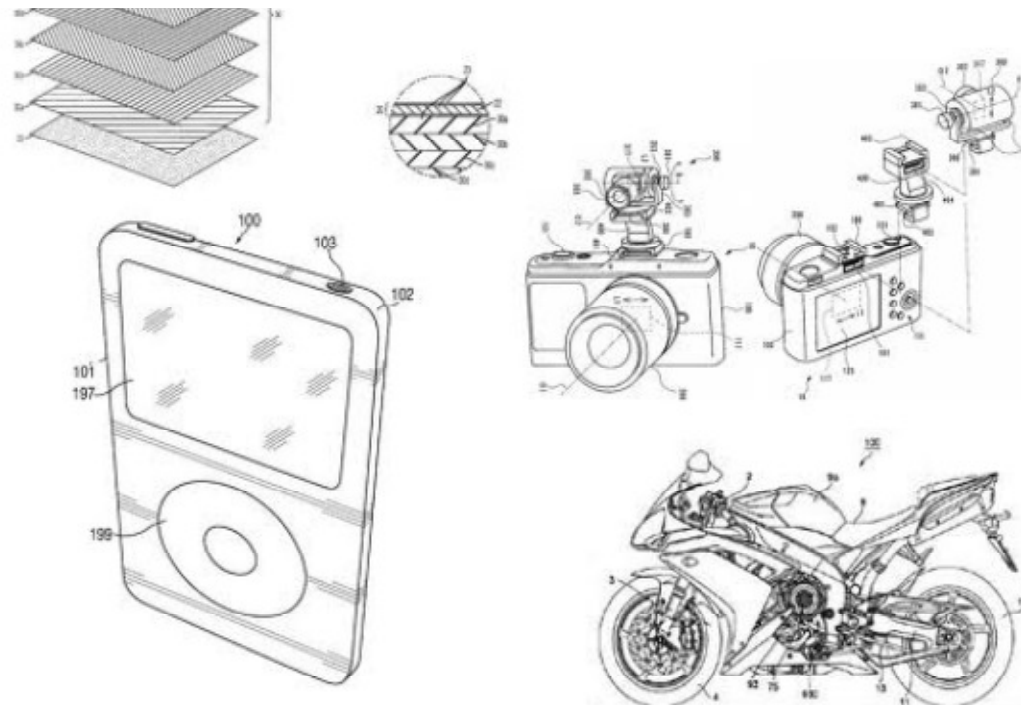
L'ART. 239 C.P.I.
(D.Lgs n. 30/2005)
*“Limiti alla protezione
accordata dal diritto
d'autore”*

è stato modificato dall'art. 8 n.
10

D.L. 13.05.2011 n. 70
c.d. Decreto Sviluppo

Il brevetto:

- Funzioni
- Requisiti



L' oggetto della registrazione per il brevetto

Art. 45. C.P.I. Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

... art. 45 c.p.i.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;*
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;*
- c) le presentazioni di informazioni.*

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

...art. 45 c.p.i.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

- a) *i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;*
 - b) *le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.*
- 5.** *La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.*
- 5-bis.** *Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.*

LA RICERCA UNIVERSITARIA
tra esigenze di

PUBBLICAZIONE

TUTELA dei
RISULTATI

FINALITA'

ACCADEMICA

OTTENIMENTO
TITOLO di privativa

Funzioni della privativa brevettuale

- A) IL RISULTATO DELLA RICERCA, SE PROTETTO, È TRASFERIBILE ALLE IMPRESE (**VALORE ECONOMICO**);
- B) RIDUZIONE DEI RISCHI DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI (**VALORE COMMERCIALE**);
- C) IL “TROVATO” TUTELATO E RESO NOTO ATTRAVERSO UN BREVETTO IMPEDISCE CHE TERZI POSSANO CONSEGUIRE IL MEDESIMO DIRITTO DI PRIVATIVA (**VALORE DIFENSIVO**);
- D) “**RITORNO DI IMMAGINE**” DELL'ENTE/INVENTORE

Requisiti di validita' del brevetto

- Novità (art. 46 c.p.i.)
- (Non) divulgazione (artt. 46 e 47 c.p.i.)
- attività inventiva (art. 48 c.p.i.)
- Industrialità (art. 49 c.p.i.)
- Liceità (art. 50 c.p.i.)

Diritti conferiti dalla registrazione



Con la registrazione si acquisisce un diritto esclusivo allo sfruttamento dell'opera dell'inventiva o dell'ingegno (marchio, modello, brevetto), con la possibilità di vietare ai terzi, salvo proprio consenso l'utilizzo della stessa nell'attività economica

RATIO DEL DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO
DELLE CREAZIONI COPERTE DA PRIVATIVA
INDUSTRIALE



recupero dei costi e remunerazione
dell'attività e degli investimenti
dell'impresa
operante in regime di concorrenza

Registrazione e profilo temporale



Registrazione e profilo temporale per i marchi

Marchi registrati
e
marchi di fatto
(artt. 1 e 2 c.P.I.)

Registrazione e profilo temporale per i disegni/modelli

Nell'ambito della disciplina dei disegni-modelli vige invece il così detto **“anno di grazia”** tra la divulgazione del modello e la data di presentazione della domanda di registrazione : il creatore del modello o del disegno, in assenza di registrazione, ha la possibilità di rendere la creazione accessibile al pubblico al fine di vagliare le reazioni del mercato e le possibilità di successo della stessa. Sarà tutelato da atti di concorrenza sleale e di contraffazione fino ad un anno dalla divulgazione, quando, se vorrà, potrà inoltrare la domanda di registrazione per continuare a ricevere tutela giuridica. In difetto, sussistendone i requisiti, riceverà la tutela (temporalmente limitata) del disegno modello non registrato

FONDAMENTO : ART. 34 C.P.I. -DIVULGAZIONE-

1. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, [...]*
3. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, **non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione** ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.*
4. *Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.*

Registrazione e profilo temporale per i brevetti

La tutela giuridica è accordata solo a partire dalla registrazione del brevetto . Tutto ciò che è stato divulgato al pubblico prima della registrazione viene ricompreso nello stato della tecnica e dunque non è più considerato provvisto del requisito della novità.

FONDAMENTO : ART. 46 C.P.I. COMMI 1 E 2

“Un invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione, o un qualsiasi altro mezzo”

IN OGNI CASO L'ART. 47 COMMA 1, IN TEMA DI
DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI SANCISCE CHE

*“Per l'applicazione dell'art. 46, una
divulgazione dell'invenzione non è presa in
considerazione se si è verificata nei sei mesi
che precedono la data di deposito della
domanda di brevetto e risulta direttamente o
indirettamente da un abuso evidente ai danni
del richiedente o del suo dante causa.”*

ARTICOLO 2598 C.C.

ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

“Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) **usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione** con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente i prodotti di un concorrente**, o **compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione** con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*
- 2) **diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente**, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*
- 3) **si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.**”*

RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI ART. 623 CODICE PENALE

“Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 31, 263].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].”

La tutela giuridica delle privative industriali

DISAMINA

CASI

PRATICI



CASO LaVEZZI e S.S.C.N. S.p.A. / PRIMAL S.r.l. “EL POCHO 7”

Tribunale di Napoli – Sez. Spec. in P.I.I.
ordinanza del 23.07.2009
(R.G. n. 22997W2009)





EL POCHO LAVEZZI



EL
POCHO

CASO ARSENAL F.C.

Corte di Giustizia CE – C.
206/01 del 12.11.2001





CASO f.c. internazionale milano s.p.a./guà giu' snc

Tribunale di Milano
– sez I civile –
sentenza del 17.01.2003
n. 14851/02
(r.g.n. 1866/98)



*F.C. Internazionale
1908*

CASO ROSSO FERRARI





**«l'impiego, in concreto, di tale colore (il rosso)
...omissis.....ha assunto un valore qualificante
assoluto»**

**«....appare addirittura improponibile ipotizzare che,
anche per il consumatore più sprovveduto, il colore
rosso di cui si discute, nell'ambito della Formula 1 e
delle gare sportive automobilistiche, non costituisca
elemento caratterizzante della Scuderia Ferrari»**



Caso Cougar + Flyer / ***** s.r.l.

Sentenza del Tribunale
di Napoli
Sez. Spec. P.I.I.
del 05.06.2012

“ P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.....omissis.....così provvede:

- dichiara la società *****s.r.l. responsabile della contraffazione del disegno/modello di cui alla registrazione n. 172655-0001/0007 relativo al modello n. 4 di pantalone concesso tramite UAMI in data 28.4.2004, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni della società Flyer s.r.l. e di Carlo Chionna;*
- inibisce alla *****s.r.l. la commercializzazione di prodotti riproducenti il disegno/modello.....omissis.....*
- ordina alla *****s.r.l. di provvedere a sue spese alla distruzione dei prodotti recanti il predetto disegno/modello;*

- condanna la *****s.r.l. al risarcimento dei danni in favore della società Flyer s.r.l. e di Carlo Chionna nella misura di.....omissis.....
- fissa la penale, a carico della *****s.r.l., nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente decisione e per ogni violazione successiva riscontrata;
- dispone la pubblicazione del presente dispositivo, a caratteri pari al doppio del normale e con il nome delle parti in grassetto, per una volta sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", nonché su di una rivista di moda a tiratura nazionale a scelta delle attrici, a cura delle istanti e a spese della *****s.r.l., dietro presentazione di fattura;
- condanna la *****s.r.l. alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Flyer s.r.l. e di Carlo Chionna, che si liquidano nella misura di.....omissis"

Caso Flos / House World

Sent. Trib. Firenze
Sez. Spec. P.I.I. del
16.03.2010



IL TRIBUNALE DI FIRENZE HA
RICONOSCIUTO LA PIENA SUSSISTENZA
DEI DIRITTI D'AUTORE IN CAPO ALLA
FLOS S.P.A., DICHIARANDO CHE LA
LAMPADA DENOMINATA ARCO CX-103
COMMERCIALIZZATA DALLA SOCIETÀ
CINESE HOUSE WORLD, COSTITUISCE
VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE DI
CUI È TITOLARE FLOS S.P.A., E CHE IL
SEGNO ARCO COSTITUISCE
CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO «ARCO»
DI FLOS S.P.A.

*«INDUBBIAMENTE IL MODELLO DI LAMPADA IN QUESTIONE
HA PIENO DIRITTO DI PROTEZIONE QUALE OPERA DEL
DISEGNO INDUSTRIALE DOTATA DI CARATTERE CREATIVO
E VALORE ARTISTICO.»*

*«E' SUFFICIENTE CONSIDERARE AL RIGUARDO, DA UN
LATO, LA NOVITÀ E L'ORIGINALITÀ DELLA FORMA DELLA
LAMPADA...OMISSIS...CHE OFFRE UNA SOLUZIONE
INNOVATIVA AL PROBLEMA DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI
AMBIENTI, E DALL'ALTRO, L'ARMONIA DELLE
LINEE...OMISSIS...ESPRESSIONE QUINDI DELLA
PERSONALE RICERCA DI UN PECULIARE RISULTATO
ESTETICO DA PARTE DEGLI AUTORI E COME TALE
IMPLICANTE QUINDI UN INDUBBIO VALORE ARTISTICO»*

CASO ETA KAMINI ITALIA s.a.s. / klover s.r.l. e muraro



eta kamini
Italia s.p.a.

KLOVER S.R.L.



Sf **SICURO top**
HEATING SYSTEM

LINEA SERIE 2000

S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

SENTENZA TRIB. MILANO

SEZ. SPEC. IN P.I.I.

Con sentenza del 23.11.2010, passata in giudicato in data 06.04.2011, il Tribunale di Milano, Sez. Spec. in P.I.I., ha:

- 1) dichiarato la nullità del brevetto italiano n. *****, intestato al Sig. *****,*
- 2) respinto la domanda di conversione in modello di utilità del brevetto nazionale di cui al capo che precede, formulata da ***** e *****.*
- 3) condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla *****, liquidate in € ***** per onorari, oltre alle spese di CTP, pari ad € ***** , alle spese generali ed alle spese relative alle CTU;*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE...

Studio Legale Borghese

– Napoli, Palazzo Calabritto

tel. 081 76492222 – 081 7649205 – fax 081 7640697

e-mail: borgh.lex@tin.it
www.studiolegaleborghese.it

REALIZZAZIONE: Maurizio Borghese
Ilaria ippolito